



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DI GENOVA

Approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016

Aggiornato alla delibera del 3.6.2021

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Indice

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
Articolo 1 – OGGETTO	3
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI	3
Articolo 3 – ISCRIZIONE	3
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	3
Articolo 5 – ORGANI	4
Articolo 6 – REFERENTE	4
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5
Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI.....	5
Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	6
Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE	6
Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	6
Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO	7
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....	7
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	8
Articolo 16 – RESPONSABILITA'	9
ALLEGATO "A"	10
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014	10

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova (di seguito anche "Ordine"), che coordina il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, fornito per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "Legge"), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del Decreto Ministeriale n.202/2014 (di seguito anche "Decreto").

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo vale a dire il Presidente pro –tempore dell'Ordine territoriale di Genova, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il referente;
- b) la segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 5.000,00 annui deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al Decreto, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente è oggetto di un compenso in misura pari al 40% dei rimborsi spese forfetari di pertinenza dell'organismo (voce b. del successivo art. 15), liquidati ed incassati in relazione agli affari trattati, salva diversa determinazione, se del caso di volta in volta deliberata, del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine, e, eventualmente, da altre persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione, ed effettua, ordinariamente, le comunicazioni ex art. 11 ultimo comma, del decreto n. 202/2014, al Tribunale delle dichiarazioni di accettazione del Gestore, salvo non diversamente;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il gestore della crisi può essere un organo monocratico o collegiale, in questo caso composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della

natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, nonché della tempestività e della competenza con cui gli stessi sono stati svolti.

Potranno essere iscritti all'elenco dei gestori della crisi dell'OCC di Genova solo i professionisti iscritti all'Ordine dei dottori Commercialisti di Genova.

Potranno essere approvate dal Consiglio dell'Ordine procedure per individuare, secondo i criteri sopraindicati, il gestore della crisi di volta in volta da nominare.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Trascorsi 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria a mezzo pec tale accettazione, il Referente potrà procedere alla nomina di altro Gestore della crisi.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata, ordinariamente a cura della segreteria, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il referente, per l'intero periodo in cui ricopre tale incarico, non potrà essere nominato gestore della crisi e, se nominato, decadrà dall'incarico, come gestore della crisi incaricato per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale o in società tra professionisti ("STP"), hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n.

202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quanto spettante a titolo di onorario per il gestore della crisi, (che sarà maggiorato di IVA e Cassa previdenza, sussistendone i presupposti) e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2015.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore al 20% del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di Bonifico bancario sul conto comunicato dall'Organismo al debitore.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 20 giorni con analoghe modalità.

In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore ad Euro **500,00 (cinquecento)**, anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il saldo del compenso complessivo all'OCC dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dal deposito dell'istanza in Tribunale, salvo diverso accordo tra il Debitore e l'Organismo.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- a. 85%, a titolo di onorario professionale, (oltre relativa IVA e Cpa) in favore del (o dei) gestore della crisi, a fronte di presentazione di regolare parcella a nome del debitore;
- b. il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo a titolo di rimborso spese forfetario per i costi di amministrazione, come previsto dall'art. 14 del decreto.

- c. I rimborsi delle spese sostenute e documentate, saranno di competenza del soggetto che le ha sostenute.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012. Sono comunque a carico del Debitore le spese vive sostenute dall'Organismo e dal Gestore per la prestazione a loro affidata.

Qualora il Debitore dovesse chiedere la chiusura della procedura o rinunciare alla stessa prima che siano stati depositati in Tribunale, il piano, l'accordo, o la liquidazione, l'OCC avrà diritto alla corresponsione di un importo commisurato al lavoro svolto fino a quel momento da parte dell'OCC e del Gestore. La quantificazione dell'importo sarà definito dall'OCC.

In caso di procedura del debitore incapiente, lo stesso, al fine di poter avviare la procedura, dovrà versare direttamente al Gestore della crisi, entro 7 giorni dalla nomina, un compenso forfettario pari ad euro 400,00 oltre oneri di legge.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

L'Organismo non assume obblighi verso il gestore della crisi per l'attività di riscossione, in suo nome e per suo conto, del compenso spettante a quest'ultimo.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.